

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 10/06/2025

FATTO

Il ricorrente è parte di due rapporti di finanziamento: un contratto di cessione del quinto dello stipendio^{***583} stipulato nel 2020 ed estinto nel 2024 e un ulteriore contratto di cessione del quinto dello stipendio^{***262} stipulato nel 2016 ed estinto nel 2020. Parte ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolte, in sintesi, le seguenti richieste. Per quanto concerne il contratto CQS ^{**583}, il ricorrente domanda il rimborso dell'importo complessivo di euro € 438,00 a titolo di spese di istruttoria, oltre agli interessi dalla data del reclamo, alle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, nonché al rimborso della commissione di estinzione anticipata pari a € 185,44. Per quanto concerne, invece, il contratto CQS ^{***262}, il ricorrente domanda il rimborso dell'importo complessivo di euro € 904,88 a titolo di spese di istruttoria e commissione di attivazione, oltre agli interessi dalla data del reclamo, alle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, nonché al rimborso della commissione di estinzione anticipata pari a € 173,09. Il ricorrente domanda altresì la refusione dell'importo di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso. In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce di aver proceduto, già in sede di conteggio estintivo, a effettuare il rimborso dei costi dovuti e chiede, dunque, di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme rispetto alle somme già rimborsate. Più nel



particolare, con riguardo al contratto ***262, l'intermediario rileva che le commissioni di attivazione non sono state soggette a rimborso *pro quota* in quanto dovute all'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; inoltre, l'intermediario riferisce di aver provveduto, già in sede di conteggio estintivo, a restituire al cliente un importo pari ad € 71,00 a titolo di commissioni di gestione/attivazione e/o bancarie. Con riferimento tanto al contratto ***262 quanto al contratto ***583, l'intermediario contesta che la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria è riferibile all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento. Si tratta di attività effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito che generano, pertanto, spese di natura non ricorrente a carico del cliente. L'intermediario contesta poi che l'esistenza di somme da retrocedere al cliente a titolo di rimborso delle quote trattenute in eccedenza. In merito alla richiesta di rimborso dei diritti di estinzione, per effetto dell'art. 125-sexies TUB, l'intermediario rileva che il cliente ha estinto i rapporti di finanziamento corrispettivamente allo scadere della rata n.48 e 49, quando la durata residua del rapporto era superiore ad un anno, sicché è fondato il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo. Parte resistente osserva, altresì, che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. L'intermediario, domanda, pertanto, il rigetto della richiesta della cliente, in quanto infondata e non supportata da alcun riscontro probatorio. Infine, per contestare la domanda di rimborso delle spese legali l'intermediario adduce numerosi precedenti con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica in occasione di liti inerenti l'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento. Tutto ciò premesso, l'intermediario domanda, in via principale, il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, di tenere conto delle somme già rimborsate.

DIRITTO

Il ricorrente ha estinto il finanziamento ***583 nel 2024, in corrispondenza della rata n. 48 ed è in atti conforme quietanza liberatoria. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della



Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte». Sulla base dei documenti depositati e comunque dagli orientamenti consolidati dei Collegi emerge che le spese di istruttoria rivestono una natura *up front* in quanto destinate esclusivamente alla remunerazione di attività preliminari alla conclusione del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI